

MILANO

- Da diversi anni è stata introdotta una prassi organizzativa che vede i ricorsi di separazione e divorzio assegnati in misura uguale a tutti i giudici della Sezione, i quali celebrano l'udienza presidenziale nella veste di presidenti delegati e poi nominano se stessi quali istruttori.
- Il reclamo al Collegio avverso le ordinanze dell'istruttore viene ritenuto inammissibile.
- I trasferimenti Immobiliari in separazione consensuale e divorzio su domanda congiunta sono "sospesi", sino a nuovo provvedimento organizzativo, dal marzo 2009, in quanto è stato necessario verificare l'impatto sulla loro validità della normativa più recente, entrata in vigore nel luglio 2009 e, poi, del luglio 2010.
- Le CTU psicopedagogiche sono abbastanza frequenti, quelle contabili riservate solo alle controversie dove la conflittualità economica è molto accesa per la presenza di molteplici cespiti immobiliari, partecipazioni azionarie, compendi mobiliari ecc. Si ricorre a questo strumento solo quando la documentazione acquisita non consente di avere un quadro completo della consistenza patrimoniale ai fini della corretta quantificazione degli assegni.
- La contemporanea pendenza del giudizio di separazione e di quello di divorzio comporta una fitta serie di problemi, non tutti risolti; si tende a ritenerli indipendenti fra loro, a pronunciare una sentenza parziale di divorzio in tempi brevi, a non interferire con le statuizioni della separazione se questa è pendente in grado di appello. Mi è difficile qui riportare la casistica, in effetti variegata e da valutare sempre con diretta attenzione al caso specifico.
- In sede di udienza di divorzio congiunto le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza "della quale viene data loro lettura", e ciò nei casi di sentenze contestuali mentre laddove sia per il tribunale necessario riservarsi (ad es. quando vi sono delicate e complesse

questioni di diritto internazionale, oggi più che mai frequenti) si impedisce ai coniugi di far luogo a tale rinuncia perché sarebbe preventiva all'emanazione della sentenza.

- Per l'audizione dei minori si seguono le modalità concordate nel relativo Protocollo dell'Osservatorio locale, in essere già da qualche anno e frutto dei problemi posti dall'entrata in vigore della Novella n. 54/2006.